

Delibera del C.d.A n.05 del 17.07.2017

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ENTE IN ESECUZIONE ALLA L.R. 30.12.2016 N. 30

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato il vigente Statuto dell'Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano, approvato con D.P.G.R. n. 1142 del 3.8.1987 e aggiornato con le deliberazioni del C.d.A. n. 8 del 21.05.1999 e n. 14 del 8.6.2001, esecutive, che al c.1 dell'art. 7 recita:

“L'Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da **n. 7 membri** eletti dal Consiglio Comunale di Vigonovo. La nomina da parte del Consiglio Comunale avviene con voto limitato ad una sola preferenza da parte di ciascun consigliere.”;

Vista la legge regionale 30.12.2016, n. 30, al Capo VIII che prevede:

Art. 56 – Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali.

1. Le IPAB sono classificate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio n. 42 del 7 maggio 1998 “Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell'articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (BUR n. 50/1998).

Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'IPAB, è stabilito in **tre componenti per le IPAB di classe 2** e in cinque componenti per le IPAB di classe 1. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni.

2. Commi 3.4.5.6.7.8.9.....omissis.....c. 10) I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile;

Visto che la succitata legge regionale dispone altresì che le IPAB provvedano ad adeguare i propri statuti a valere dalla scadenza dei consigli di amministrazione in essere;

Dato atto che l'Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano risulta di classe 2, ai sensi della classificazione normativa sopraindicata;

Richiamato lo Statuto dell'Opera Pia all'articolo:

“Art. 23 – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Consiglio di Amministrazione elegge un Revisore dei Conti o un Collegio di Revisori dei Conti tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili, dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Il Revisore o il collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori sono tenuti, su richiesta motivata del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del

Consiglio stesso; è o sono convocati obbligatoriamente dal Presidente in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori, in conformità alle disposizioni Statutarie ed alla normativa vigente, collaborano con il Consiglio di Amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria nella gestione dell'Ente.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori inoltre, nella relazione sul Conto Consuntivo esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono al proprio dovere con la diligenza del mandatario e, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore o al Collegio dei Revisori dei conti spettano, a carico dell'Ente, una indennità di presenza determinata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.”;

Tenuto conto che necessita adeguare quanto riguarda la revisione contabile dell'IPAB previsto dallo Statuto vigente e dalla legge regionale 30/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1^a comma del T.U.E.L. 267/2000, sulla presente deliberazione;

Con votazione palese ed unanime, espressa nei modi di legge:

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati di modificare:

- c. 1 dell'art. 7, rimanendo invariati i successivi commi, nel seguente modo:

“L'Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da **n. 3 membri** eletti dal Consiglio Comunale di Vigonovo. La nomina da parte del Consiglio Comunale avviene con voto limitato ad una sola preferenza da parte di ciascun consigliere.”;

- art. 23 dello Statuto dell'Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano:

“Il Consiglio di Amministrazione nomina un unico Revisore dei Conti per la durata e con i compiti previsti dai commi 8,9,10,11,12,13 e 14 dell'art. 56 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30”;

Successivamente

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.